

come ho già detto, vi sono dei processi pendenti e questi ebbero origine da una inesatta interpretazione data al decreto napoleonico da me citato. È necessario che sia ben stabilito il punto di partenza per calcolare la distanza. Ecco la spiegazione che io desidero: amo cioè di sapere, che per *aggregati di abitazioni*, non s'intendono e non sono comprese le case isolate di piccolissime *frazioni* di comuni, ossia *cascinali*. Se l'onorevole ministro crederà di attenersi ad alcune norme, quelle per esempio di Sicilia, dove 40 *fuochi* formano *l'aggregato di abitazione*, oppure ad altre norme approssimative, io mi dichiaro soddisfatto.

Per togliere ogni equivoco, noi dobbiamo volere che la legge sia chiara, onde non si abbiano poi a lamentare gl'inconvenienti da me citati in Lombardia.

Confido, che ministro il signor vorrà tener conto di queste mie osservazioni nel regolamento. Il decreto napoleonico, 5 settembre 1806, autorizzò la coltura del riso, e poi il regolamento del 3 febbraio 1809 ha prescritto le distanze, entro le quali era proibita la stessa coltura. Ciò vuol dire che un regolamento qualunque si farà anche presso di noi.

Io non domando se non che una definizione delle parole *aggregati di abitazioni* per impedire gl'inconvenienti che possono derivarne; ripeto, che ritiro il mio emendamento, desiderando che si approvi senz'altro il progetto di legge, e non sia più rinviato al Senato.

Voci. Ai voti! ai voti!

SALVAGNOLI. Io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Demaria consente anche a ritirarlo?

DEMARIA. Chiedo la parola per dare uno schiarimento, il quale comprenderà anche i due articoli successivi, su cui io aveva proposto un'aggiunta.

Anzitutto io protesto contro quanto si è detto dagli onorevoli Calandra e Morini sul nome di *pregiudizio* applicato all'idea fondatissima ed irrepugnabile della malsania delle risaie.

Io posso osservare poi all'onorevole Marchetti che in tutti i tempi gl'interessi particolari hanno potuto ottenere permessi di coltivazione delle risaie, ma che egli fu infelice citandomi il permesso dato per cinque terre del Biellese, poichè queste cinque terre sono appunto quelle, nelle quali l'antico nostro collega Demarchi constatava i funesti effetti della risicoltura.

Ma sebbene io sia persuaso che questa legge doveva essere meglio studiata, meglio compilata e più opportunamente presentata, tuttavia osservando l'inclinazione della Camera ad accettarla, io mi unisco alle considerazioni esposte dall'onorevole Salvagnoli per ritirare l'emendamento che io avevo con esso presentato.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Salvagnoli non insista sul suo emendamento.

SALVAGNOLI. Io solo vorrei...

MINISTRO PER L'INTERNO. Anche per questo piccolo

emendamento adesso potrei valerme della ragione che si fece valere contro il parere del Consiglio superiore di sanità, ma certamente in questa materia tanto il parere del Consiglio di Stato, quanto i pareri dei Consigli provinciali non potranno a meno di andar presto d'accordo.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Salvagnoli non insiste?

SALVAGNOLI. No.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole insiste nel suo emendamento?

ERCOLE. Domando scusa; io ho detto...

PRESIDENTE. Insiste sì o no? Perchè gli schiarimenti non fanno che oscurare.

ERCOLE. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

L'onorevole Demaria non insiste nemmeno sugli altri due articoli aggiunti?

DEMARIA. Quanto agli articoli 10 ed 11 del progetto di legge Pepoli di cui volevo l'aggiunta, credo che contengano prescrizioni essenzialissime, e meritevoli di essere inserite nella legge; ma siccome dispero di farle approvare dalla Camera che pare poco disposta a lasciar tornar la legge al Senato, mi limito a raccomandare al signor ministro di comprenderle nel regolamento normale a quelli demandati ai Consigli provinciali.

MINISTRO PER L'INTERNO. Prima dei regolamenti dei Consigli provinciali, evidentemente si dovranno emanare istruzioni, e sarà chiamata l'attenzione dei Consigli provinciali sopra quest'argomento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2:

« Art. 2. Chiunque voglia attivare la coltivazione a riso dovrà nei modi e tempi fissati dai regolamenti farne apposita dichiarazione al prefetto che la comunicherà immediatamente al sindaco.

« La Giunta municipale entro dieci giorni successivi all'avuta comunicazione dovrà dichiarare, se sono osservate le distanze e le condizioni volute dai regolamenti stessi, od indicare le prescrizioni che a termini di questi occorressero, notificandole al ricorrente. »

A quest'articolo l'onorevole Mantegazza propone il seguente emendamento:

« La distanza dei terreni coltivati a riso in tutti i regolamenti speciali non potrà essere minore di 8000 metri dalle città aventi 150,000 abitanti, di metri 6000 dalle città aventi più di 5000 abitanti, di 300 da ogni aggregato di abitazioni con almeno 300 abitanti e di 40 da qualunque cascina abitata. »

Ha la parola l'onorevole Mantegazza. (*Mormorio*)

MANTEGAZZA. Io non dico che due parole. Il mormorio della Camera mi dice già che non vincerà il mio emendamento, ma debbo rispondere alle due principali obiezioni che si faranno dai risicoltori.